

Originale

COMUNE DI MONTANARO

Città Metropolitana di Torino

CC N. 17 DATA 28/04/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 DETERMINATE DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 REVISIONATO PER IL BIENNIO 2024/2025 COSI' COME PREVISTO DAL METODO ARERA MTR-2.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **trenta**, convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** di Prima convocazione segnatamente come segue:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CARERI Antonino	Sindaco	Sì
PELLEGRINO Stefano	Consigliere	Sì
GALLON Arcangelo	Vice Sindaco	Sì
MERLO Romina	Consigliere	Sì
COSCINO Antonino	Consigliere	Sì
MARCHISIO Elisabetta	Consigliere	Sì
MONTALTO Marco	Presidente	Sì
BUTTO' Tiziana	Consigliere	Sì
CALDARELLI Emanuele	Consigliere	Sì
PONCHIA Giovanni	Consigliere	Sì
GALLENCA Michela Lorenza	Consigliere	Sì
SCHIFANELLA Claudio	Consigliere	Sì
MINETTI Paolo	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	13
	Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Presidente **Dr. Marco MONTALTO**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Maggio Aldo**

Il Presidente, verificata l'identità di tutti i presenti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025 DETERMINATE DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 REVISIONATO PER IL BIENNIO 2024/2025 COSI' COME PREVISTO DAL METODO ARERA MTR-2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Vicesindaco GALLON Arcangelo il quale fa presente che entro il 30 aprile occorre determinare le tariffe per l'anno 2025 per poi essere riscalate in tre rate. Fa altresì un excursus su i provvedimenti adottati da ARERA e dei passaggi avuti con il gestore del servizio e con il Consorzio di Bacino N. 16

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 ha definito i criteri di aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si applicherà dal 1 gennaio 2023;
- la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- l'art. 33 del Regolamento comunale disciplinante la Tari che prevede, ai sensi del comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013, che la gestione della TARI è affidata al Consorzio di Area Vasta CB16, ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018 come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021, sulla base di apposita convenzione;
- la deliberazione del C.C. n. 70 del 22/12/2021 avente per oggetto: *“Affidamento gestione della tassa sui rifiuti TARI al Consorzio di Bacino 16 ed approvazione della relativa Convenzione - c.639, art. 1, L. 27/12/2013 n. 147- periodo 01/01/2022 – 31/12/2025;*
- la deliberazione dell'ASSEMBLEA del Consorzio di Area Vasta CB16 n.31 del 21/12/2022 avente oggetto *“Approvazione carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ai sensi del TQRIF e individuazione soggetto obbligato agli adempimenti con relativi a contatti e*

reclami con gli utenti relativamente alle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio strade”;

Considerato che, con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio, configurando una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l’altro, prevede:

- la conferma dell’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF;
- la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;
- l’introduzione di una regolazione tariffaria per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
- l’introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, considerata la necessità dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l’impostazione regolatoria già delineata;
 - valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario, prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici, sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell’ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
 - prospettare alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell’efficienza e dell’efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all’utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle performance gestionali e ambientali;
 - prevedere un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - aggiornare con cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
 - revisionare infra periodo la predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Ritenuto opportuno tener conto:

- per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari;

- con riferimento al miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dei possibili obiettivi di adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
- per quanto riguarda la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, di eventuali obiettivi specifici di miglioramento e di diffusione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;
- della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento), riconducibili alle novità normative introdotte dal citato decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), confermando, in un'ottica di tutela dell'utenza e sostenibilità sociale della tariffa, il valore massimo del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Verificato inoltre che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti necessari alla formulazione finale del PEF, e più in dettaglio:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);
- il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2021-22;
- l'ulteriore parametro correttivo del fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2021-22, sempre nei range individuati da ARERA;
- l'eventuale componente di gradualità $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$
- il numero di rate (r) nella determinazione dei congrui sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (γ_3);
- i costi operativi incentivanti ovvero costi previsionali relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale ($COITV_{exp}$ $COITF$, exp);

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Montanaro, in base alle vigenti norme e in particolare ai sensi della Legge Regionale n. 1/2018 come modificata dalla Legge Regionale n. 4/2021, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Consorzio di Area Vasta CB16, in virtù della convenzione stipulata con il Comune di Montanaro per la gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) ed in considerazione del fatto che l'Ente territorialmente competente, in base alle definizioni della delibera ARERA citata è "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Preso atto che, la stesura del PEF ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio, SETA spa, ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16, Il Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 i costi di propria pertinenza corredati della documentazione a supporto e della relativa certificazione;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il Comune di Montanaro, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI;
- alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Area Vasta CB16 ha svolto un'approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili, trasmettendo il Pef revisionato per il biennio 2024/2025 con i relativi allegati, giusta nota del 05/04/2024 ns. prot. nn. 3412 e 3419;

Esaminato quindi il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2024/2025 predisposto dal Consorzio di Area Vasta CB16, validato dal medesimo ente con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 3 del 26/03/2024 trasmessa in data 05/04/2024 ns. prot. n. 3419, il quale espone per l'anno 2025 un costo complessivo di **€1.077.277,00** al netto delle detrazioni previste al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021;

Considerato l'esito positivo della procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Ente territorialmente competente;

Rilevato che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale *“nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Preso atto delle “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” diffuse l'8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, nelle quali viene precisato che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;
- quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;
- il comma 653 richiede che il Comune prenda atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali costi effettivi superiori allo standard che non siano dovuti a livelli di servizio più elevati;
- le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 non sono quelle attualmente reperibili sul sito internet “OpenCivitas”, bensì quelle contenute nella “Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti” della “Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni” del 13 settembre 2016, adottata con il DPCM del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017:
 - Fabbisogno standard = costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti x tonnellate di rifiuti gestiti;
- il fabbisogno standard così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;
- gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Area Vasta CB16 nella redazione del Piano Finanziario;

Rilevato che, sulle scorte delle indicazioni fornite con le sopracitate linee guida, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Montanaro per l'anno 2025 ammonterebbe a €. 578.366,21, così come comunicato dal Consorzio di Bacino 16 in data 31/03/2025/2025 ns. prot. n. 3120 (All. C);

Constatato che, lo scostamento tra i costi inseriti nel Piano Finanziario e quelli standard, è dovuta alle seguenti ragioni:

- nel Piano Finanziario sono inserite tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative che invece non sono state considerate ai fini della determinazione del fabbisogno standard del servizio rifiuti (vedi accantonamenti, ecc..)
- i costi stabiliti a livello di Consorzio di Area Vasta CB16, organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale, sono diversi da quelli inseriti nei fabbisogni standard;

Constatato che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) sopra indicato: *“ Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,*

sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dall'ente territorialmente competente secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA)."

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3 comma 5quiquies del D.L. n.228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato inoltre che, l'art. 5 del citato regolamento comunale, stabilisce quanto segue:

- comma 2 →Nelle more dell'emanazione del Regolamento Statale di cui al comma 667, art. 1, L. 147/2013 la tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
- comma 5→ La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.
- comma 6→ I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dovuta dalle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato (allegato A), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato A) succitato, tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali derivanti dalla presenza delle attività produttive presenti sul territorio e dalla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- Utenze domestiche 79,00%
- Utenze non domestiche 21,00%

Ritenuto opportuno procedere al calcolo della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche utilizzando i valori dei coefficienti proporzionali di produttività (Kb), indicati nella *Tabella 2* di cui al punto 4.2 del “Metodo normalizzato” contenuto nell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, nella misura dell’anno precedente, così ripartiti:

- minimi per le famiglie composte da quattro, cinque, sei o più componenti. Per un componente il valore minimo è stato aumentato di un punto (da 0,6 a 0,7) rimanendo comunque sotto al valore medio;
- medi per le famiglie composte da due e tre componenti.

Considerato, inoltre, che al fine di contenere gli incrementi tariffari a carico delle categorie delle utenze non domestiche a più alta produttività di rifiuti, sono stati utilizzati, per la determinazione della parte fissa e di quella variabile delle specifiche tariffe, i valori dei coefficienti potenziali di produzione (Kc) ed i coefficienti di produzione (Kd) indicati nelle Tabelle 3a e 4a del citato allegato 1, nella loro misura minima, media o massima, a seconda dei casi, in modo tale da rendere, per quanto possibile, meno ampie le differenze tra gli oneri del previgente sistema tariffario rispetto a quello attuale:

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2025, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

rpi _a (tasso di inflazione programmata)	2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	-0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla	7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	9,60%

Ritenuto pertanto dover provvedere all’approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI, per l’anno 2025 elaborate sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e validato dall’ente territorialmente competente, Consorzio di Area Vasta CB16, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), così come riassunte nel prospetto TARIFFE 2025 Allegato B), da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2025, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;

Dato atto che:

- le tariffe medesime saranno suscettibili delle riduzioni previste all’art. 16 del Regolamento comunale nonché delle agevolazioni/esenzioni/riduzioni previste all’art. 17 del medesimo regolamento che verranno invece iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e troveranno la relativa copertura da risorse diverse;
- la facoltà dei Consigli comunali introdurre con proprio regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze, risulta già ricompresa nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013;
- le ulteriori riduzioni previste per le utenze non domestiche, all’art.17, comma 10 lett.a) – *riduzioni per temperare gli aumenti derivanti dall’introduzione della Tari* saranno oggetto di un successivo e specifico provvedimento della Giunta comunale da adottarsi a seguito dell’approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento.

Considerato che, per l’anno in corso, il versamento avverrà secondo le scadenze già stabilite all’art. 19 c. 2 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

Ritenuto, di indicare il 08 settembre 2025 quale termine ultimo entro il quale produrre le richieste per l’applicazione delle agevolazioni per disagio economico sociale previste dall’art. 17, comma 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI;

Considerato che:

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Rilevato che, per il combinato delle disposizioni contenute nell'art. 14 del DL n. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l'approvazione delle Tariffe della TARI sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto e validato dall'ente territorialmente competente, Consorzio di Area Vasta CB16, rientra nelle competenze del Consiglio Comunale

Dato atto che in data 16.04.2025 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 2.

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.:

MINETTI Paolo: Se ho capito bene, l'aumento medio è del 4%, che verrà mantenuto anche per l'ultima rata, o riuscirete a fare manovre di riduzione? Seconda domanda: qual'è la percentuale di raccolta differenziata che abbiamo ottenuto quest'anno? L'idea del mercato darà dei frutti?

Risponde il Vicesindaco GALLON Arcangelo precisando che l'aumento previsto è intorno al 4,63% per gli uffici e del 3,90% per le utenze domestiche, quindi conferma che l'aumento medio è del 4%. In merito alla raccolta differenziata precisa che la percentuale è tra il 66 ed il 67%. Per quanto riguarda il mercato verrà tolto il cassone e quindi ci sarà un risparmio di € 12.500,00.

MINETTI Paolo ringrazia per la risposta.

Replica il Vicesindaco GALLON Arcangelo dicendo che le tariffe della raccolta sono stabilite dall'ARERA e che trova compimento tra i vari passaggi tra il gestore ed il Consorzio di Area. Auspicando che la popolazione provveda a non gettare il sacchetto per poi riporlo con gli altri che produce in casa per poi conferirli nei cassonetti domestici che ciascuno ha a casa propria.

Interviene l'Assessore PELLEGRINO Stefano: che ringrazia gli operatori della SETA e precisa che l'aver tolto il cassone dall'area marcatale ha una duplice funzione: si migliora l'estetica della Piazza e si differenzia meglio.

Il Capogruppo ing. PONCHIA Giovanni a nome del proprio gruppo, dichiara voto contrario in quanto le tariffe continuano ad aumentare in maniera insostenibile.

Il Vicesindaco GALLON Arcangelo a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole, precisando che il PEF TARI per gli anni 2024/2025 è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 16 di Area Vasta valutato dall'Assemblea dei Sindaci con delibera adottata in data 26.03.2024 e che l'Amministrazione Careri si è insediata nel giugno 2024.

Con votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente risultato:

Presenti n.: 13

Votanti n.: 13

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 9

Voti contrari n.: 4 (PONCHIA, SCHIFANELLA, GALLENCIA e MINETTI)

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il Piano Finanziario 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani revisionato per il biennio 2024/2025 così come previsto dal metodo ARERA MTR-2, è stato redatto dall'ente territorialmente competente Consorzio di Area Vasta CB16 e validato dallo stesso in data 26/03/2024 con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 3, secondo la normativa vigente ed in ottemperanza alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA),
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARI, per l'anno 2025 elaborate sulla base del Piano Finanziario 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani revisionato per il biennio 2024/2025, così come riassunte nel prospetto TARIFFE 2025 Allegato B), determinate in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999;
- 4) di dare atto che, con le tariffe di cui al punto precedente, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario costituente l'allegato "A" alla presente deliberazione, dell'importo complessivo di **€1.077.277,00** al netto delle detrazioni previste al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/DRIF/2021;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) di dare anche atto che:
 - l'elaborazione delle tariffe medesime è stata influenzata dalle riduzioni previste all'art. 16 del Regolamento comunale;
 - le agevolazioni/esenzioni/riduzioni previste all'art. 17 del medesimo regolamento verranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e troveranno la relativa copertura da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e saranno oggetto di uno specifico provvedimento della Giunta comunale da adottarsi a seguito dell'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento e successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste;
 - le ulteriori riduzioni previste per le utenze non domestiche all'art.17, comma 10 lett.a) *riduzioni per contemperare gli aumenti derivanti dall'introduzione della Tari* saranno oggetto di un successivo e specifico provvedimento della Giunta comunale da adottarsi a seguito dell'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento;
- 7) di stabilire altresì, che le richieste per ottenere le agevolazioni per le utenze domestiche relative a disagio economico sociale, previste dall'art. 17, comma 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), dovranno essere presentate entro il termine del 08/09/2025;

- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato

Presenti n.: 13

Votanti n.: 13

Astenuti n.: 0

Voti favorevoli n.: 13

Voti contrari n.: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 Tuel.

Tutti gli interventi saranno depositati agli atti presso la Segreteria Comunale non appena desunti dalla registrazione audio.

AA/ros

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Dr. Montalto Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maggio Aldo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 16/05/2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000);

Montanaro, lì 16/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Aldo MAGGIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

- X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL del 18/08/2000 n.267

Montanaro, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Aldo MAGGIO